



PROCEDURA APERTA per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – CIG B102D20EEF

F.A.Q. – Aggiornamento del 02 maggio 2024

QUESITO n.33

La scrivente, avendone i requisiti, ha formalmente intrapreso l'iter per conseguire la Certificazione di Parità UNI/PdR 125:2022, avviando tutte le attività richieste, con l'ente accreditato SGS e conseguimento previsto entro la fine di maggio 2024/inizio giugno 2024. Avendo già adottato le misure e le attività previste, e pertanto essendo concretamente dimostrabile l'adozione di politiche adeguate a ridurre il gap di genere, nonché concretamente dimostrabile l'avvio formale dell'iter di certificazione, al fine di garantire parità di trattamento agli operatori economici, si richiede che il punteggio tecnico previsto (2 punti) ai sensi del criterio 14 della relazione tecnica, sia attribuito anche agli operatori economici che dimostrino di aver iniziato l'iter di certificazione con enti accreditati.

RISPOSTA n.33

Il punteggio in questione verrà attribuito, come previsto dal disciplinare di gara (paragrafo 18.1.- pag. 28), solo ai concorrenti in possesso della relativa certificazione che dovrà essere allegata alla Relazione Tecnica. La mancata allegazione di tale documento comporterà la non attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice.

Si richiama sul punto quanto previsto dall'art. 108 comma 7 del D.Lgs 36/2023: *“Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.”*

QUESITO n.34

Considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse.

RISPOSTA n.34

€ 500,00 di imposta di bollo

QUESITO n.35

Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.

RISPOSTA n.35

Sì

QUESITO n.36

Si chiede di confermare che la percentuale del margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell'ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

RISPOSTA n.36

Per la risposta si rimanda al quesito 14.

QUESITO n.37

Si chiede conferma che, a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti "goduti", ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia).

RISPOSTA n.37

Si rimanda al paragrafo E) del Capitolato Tecnico.

QUESITO n.38

Relativamente alla ritenuta dello 0,5 applicata evidenziamo quanto segue.

Sebbene il nuovo comma 5 bis art-30 abbia introdotto il diritto di cui intendete avvalervi, il comma recita testualmente " In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva" , questo non trova applicazione nell'istituto che ci interessa, ovvero la somministrazione lavoro, in quanto dettato con precipuo riferimento alla figura dell'appalto. La ratio dell'intervento normativo va ricercata, e quindi collegata, nella verifica di conformità e nel certificato di collaudo all'esito del quale la Stazione Appaltante procederà con la liquidazione finale. E' di tutta evidenza che nell'istituto della somministrazione non essendoci nè il collaudo nè tantomeno la verifica di conformità, ed essendo la liquidazione delle somme effettuata sul calcolo delle ore espletate dal lavoratore, il diritto esercitato non può trovare applicazione. In ragione di quanto emarginato, Vi chiediamo cortesemente di non dar seguito a quanto applicato e di liquidare le fatture secondo le modalità ordinarie.

RISPOSTA n.38

Analogamente alla previsione del precedente D.Lgs 50/2016 (erroneamente citato nel quesito in riscontro - art. 30 comma 5 bis), l'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023 prevede che *"..sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva"*

Detta previsione normativa, come già in precedenza, si applica anche al servizio di somministrazione lavoro che, si ricorda, è soggetto a verifica di conformità sulla corretta esecuzione, come previsto dal paragrafo M del Capitolato speciale e dagli articoli del D.Lgs 36/2023 relativi all'esecuzione dei contratti pubblici (art. 113 e ss e relativi allegati ivi citati).

QUESITO n.39

Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.

RISPOSTA n.39

Si conferma quanto riportato nelle richieste di chiarimenti: tra APL e Utilizzatore/Cliente si crea una relazione Titolare-Titolare in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti, con le connesse distinte responsabilità a norma del Regolamento UE 2016/679. Si richiama, al riguardo, il "Codice di condotta per il settore delle APL" di ASSOLAVORO, che è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 12 dell'11 gennaio 2024.

QUESITO n.40

Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito - in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro - il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

RISPOSTA n.40

Nell'ipotesi di interruzione/risoluzione della missione, si conferma che verranno riconosciute con la tariffa ordinaria le ore di servizio effettivamente prestato.

QUESITO n.41

Si chiede di riscontrare se le figure lavoreranno su 5 o 6 giorni settimanali.

RISPOSTA n.41

Le risorse potranno lavorare su 5 o 6 giorni a seconda del servizio presso il quale saranno attivate.



QUESITO n.42

Si chiede di specificare il livello per ogni singola figura professionale richiesta.

RISPOSTA n.42

Le figure richieste potranno essere inquadrare dal livello 1 al livello 7 del CCNL Gas Acqua a seconda della mansione svolta.